

Cassazione si sofferma sulla forma per equivalente e quelle con componente sanzionatoria

Confisca: tutti i gradi di giudizio

Esclusi fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma

DI EMANUELE FISICARO

La confisca può essere disposta in qualsiasi grado di giudizio anche quando il reato è dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione nei confronti dell'imputato; tuttavia, la confisca per equivalente e tutte quelle forme di confisca che presentano una componente sanzionatoria non possono essere applicate per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma che le prevede. Lo stabilisce la Cassazione, con sentenza n. 39115 del 26/9/2023. Nei fatti, l'imputato impugnava la decisione della Corte di appello di Bologna, che aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 10-bis, dlgs 74/2000, in quanto estinto per prescrizione, confermando, invece, nel resto la confisca della somma corrispondente alle ritenute non versate. Nello specifico, la pronuncia disponeva la confisca nei confronti della so-

cietà e, in mancanza, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato, legale rappresentante dell'ente. Su quest'ultimo profilo, la Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito seguendo il principio giuridico della natura della confisca "ordinaria" o "per equivalente". La confisca "ordinaria", ex art. 240 cp, sottolineano gli ermellini, è una misura di sicurezza che può essere facoltativa od obbligatoria a seconda dell'oggetto. Costituendo, pertanto, una misura di sicurezza patrimoniale, la confisca si applica anche in caso di prescrizione del reato, ad eccezione del caso di appartenenza del bene a persona estranea al fatto delittuoso. Bisogna sottolineare che, in tema di reati tributari, l'ente non è una persona estranea al detto reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, rendendo pertanto legittima la confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità della persona giuridica stessa. Con riferimento ai reati tributari, nella Finanzia-

ria per il 2008 (legge 244/2007), l'art. 145 aveva esteso ai reati fiscali, quali l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o i reati di dichiarazione infedele ex art. 2, 3, 4, 5, 8, dlgs 74/2000, le disposizioni del codice penale in materia di confisca obbligatoria del profitto e/o del prezzo del reato ovvero dei beni dei quali il reo avesse la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Con tale modifica, la confisca ordinaria "obbligatoria" estesa ai reati tributari è soggetta alle regole che disciplinano le misure di sicurezza patrimoniali, con la possibilità, prima tra tutte, di renderla impermeabile all'estinzione del reato e, dunque, applicabile anche in caso di prescrizione del reato. A differenza di quella ordinaria, la confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. costituisce misura di natura eminentemente sanzionatoria e, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza disciplinate dall'art. 200 cp, non può essere

applicata ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 244/2007. Nella sostanza la confisca per equivalente è cosa ben diversa dal "beneficium excussionis" di matrice civilistica. La sua natura sanzionatoria, sottolinea la Corte, «esclude che possa essere intesa come una forma di garanzia di adempimento di un'obbligazione contratta da altri rispetto alla quale il patrimonio dell'autore del reato costituisce garanzia in caso di incapienza dell'ente direttamente esposto nei confronti dell'Erario; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi e distinti, né la confisca per equivalente può essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento». Di conseguenza, in caso di confisca per equivalente non vale opporre la capienza dell'ente, ma è necessario spiegare dove si trovi il profitto, ovvero il vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato, inutilmente

cercato e non rinvenuto. La confisca per equivalente (ed il sequestro ad essa finalizzato) non può essere disposta direttamente nei confronti dell'imputato se prima non si dà conto del mancato rinvenimento del profitto presso l'ente. Sulla base di tale ricostruzione, evidenzia la Corte, può essere disposta la confisca del profitto del reato direttamente nei confronti della società che aveva tratto vantaggio dalla condotta illecita del suo amministratore e, solo in caso di impossibilità, nei confronti dell'imputato nella forma per equivalente. Quest'ultima è applicabile anche alla confisca disciplinata per i reati tributari, art. 12-bis, dlgs 74/2000, ma, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, non può essere disposta per i fatti posti in essere prima dell'entrata in vigore della norma che la prevede ai sensi del vigente art. 578-bis cpp.

© Riproduzione riservata

Il parere delle Entrate in merito alla rottamazione quater

Non si paga con i crediti

DI DANIELE TERRANOVA

No al pagamento delle rate della rottamazione quater in compensazione con gli ecobonus. Con la risposta all'interpello n. 904-1158/2023 del 6 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha ribadito la propria posizione, già espressa nella risposta all'interpello n. 372 del 7 luglio 2023, con cui ha escluso la possibilità di compensare le somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater) con crediti fiscali anche derivanti da ecobonus (110%, 90% o 50%).

La società istante aveva prospettato la possibilità di operare la compensazione anche in virtù della risposta all'interpello n. 913-844/2018, con il quale, seppur riguardo alla precedente "rottamazione ter", l'Agenzia delle entrate ha confermato che, in presenza di "rottamazione" non vige il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo di importo superiore a euro 1.500, avallando così la possibilità di derogare alla disciplina di cui all'articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010.

La società istante, inoltre, rilevava che, con detto interpello, è stato chiarito che in caso di "rottamazione" ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 il divieto di compensazione non opera perché "la presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione dell'attività di riscossione e che il pagamento della prima o unica

rata estingue le 3 attività esecutive già intraprese".

Alla luce del fatto che anche la legge n. 197 del 2022, al comma 240, prevede che la presentazione dell'istanza produca diversi effetti, tra cui la sospensione dell'attività di riscossione e, vieppiù, la medesima legge indichi tassativamente in quali casi detta compensazione non possa avvenire (come nel caso della definizione delle liti pendenti ex comma 194), tra cui non figura quello in esame, l'istante riteneva che ai fini della "rottamazione quater" sia consentita la compensazione orizzontale dei crediti quale modalità di pagamento.

L'ufficio ribadiva, invece, il proprio diniego, poggiandosi al tenore letterale della norma che, elencando le modalità di pagamento della definizione ai sensi del comma 232 della l. 197/2022, non prevede espressamente la possibilità di compensazione. Un'argomentazione formalistica che, come spesso accade nelle interlocuzioni con l'Ufficio, dimentica il principio generale del diritto per cui "Ubi lex voluit dixit, ubi nōluit tacuit".

Peraltro, nel caso di specie, il legislatore non ha dimenticato il tema della compensazione, lo ha infatti tassativamente vietato nel caso della definizione delle liti pendenti, tacendo invece sul resto e consentendolo implicitamente.

Esclusa la possibilità di compensare le somme dovute a seguito della definizione agevolata con crediti fiscali derivanti da ecobonus



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

© Riproduzione riservata

BREVI

Incontro bilaterale tra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il suo omologo algerino, Abderrachid Tabi, a margine della Conferenza Internazionale di Palermo sui 20 anni della Convenzione Onu per il contrasto al crimine organizzato. I due ministri hanno avuto uno scambio di note, ultimo passo prima dell'entrata in vigore del trattato di estradizione già firmato nel 2003. L'accordo subordina la consegna della persona estradata alla condizione che non sia mai applicata al condannato la pena di morte, ove prevista dalla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero che la stessa, pur pronunciata, non sia eseguita.

Per realizzare i nuovi interventi legati al PNRR, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale ha rinviato l'attuazione di numerosi progetti per i quali aveva già individuato le fonti di finanziamento e programmato i tempi di realizzazione, con un'inversione dell'ordine delle priorità che ha inciso sulla sua complessiva capacità realizzativa e determinato un rallentamento dei pagamenti (da 20,8 a 9,1 milioni di euro), oltreché un'eccezionale crescita dei residui provenienti dalla competenza (76,2 milioni). È quanto evidenzia la Corte dei conti nell'analisi, approvata con delibera n. 93/2023, che i magistrati contabili della Sezione controllo enti hanno

condotto sulla gestione 2021 dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, comprensiva dei porti di Trieste e Monfalcone.

Howden, leader europeo di brokeraggio assicurativo, riunisce sotto un unico nome e un nuovo marchio le sue attività globali. Anche Assiteca, broker assicurativo italiano, entra a far parte del Gruppo Howden nel 2022, prende da oggi il nuovo nome di Howden Assiteca. A seguito del rebranding, anche le controllate Assiteca Agricoltura, Assiteca Consulting e Nord Est Insurance Broker diventano rispettivamente Howden Assiteca Agricoltura, Howden Assiteca Consulting e Howden Treviso, aggiungendosi alle altre società del Gruppo in Italia Andrea Scagliarini, Assimovie, Howden Italia e Howden Vicenza.

Il 68% dei dirigenti aziendali italiani esprime un parere favorevole nei confronti del Pnrr e del suo impatto sul sistema Paese in termini di competitività, produttività e attrattività. Inoltre, oltre il 50% degli intervistati ritiene che le riforme e le progettualità del Pnrr influenzeranno positivamente le performance a lungo termine della loro azienda. Emerge da una ricerca di Deloitte su come le società private e le Istituzioni valutano questa opportunità di trasformazione senza precedenti.

© Riproduzione riservata